



COMUNE DI GENOVA

185 1 0 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA -
SETTORE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-346 del 04/08/2021

AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI AMIU S.P.A. TRAMITE CONFERIMENTO DI BENE
IN NATURA - PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO “PENISOLA”

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 60 in data 5 agosto 2021;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Pietro Picocchi, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico e Patrimonio Stefano Garassino e l’Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Matteo Campora;

Premesso che AMIU, società *in house* sotto il controllo congiunto dell’Ente (che detiene l’89,98% del capitale sociale) e della Città Metropolitana di Genova (3,96%), gestisce il servizio integrato dei rifiuti nel Bacino del Genovesato;

Premesso altresì che con DCC n. 61/2021, il Consiglio Comunale ha approvato un’operazione nell’ambito della quale il Comune acquisterà in proprietà il complesso immobiliare di via Lodi anche detto “ex Piombifera Moltini” contro la cessione a titolo di permuta in favore di Genova Invest s.r.l. degli immobili siti in via Adamoli 17 (di proprietà di A.M.I.U. S.p.A.) e in via Adamoli 9 (proprietà comunale):

- tale operazione è funzionale a destinare l’area di via Lodi a usi di interesse della collettività, consentendo al contempo la prosecuzione in altra sede, più idonea, delle attività produttive che ivi si svolgono;
- la delibera consiliare sopra citata prevede che l’Ente trasferisca a titolo oneroso ad A.M.I.U. S.p.A. (in seguito anche solo “*AMIU*” o “*la Società*”) l’area detta “Penisola”, sita in via Levati a Genova Bolzaneto, a fronte del trasferimento dell’immobile di via Adamoli 17. In particolare, si disponeva quale permuta trilatera che, a fronte del trasferimento da AMIU a GENOVA INVEST SRL, il Comune trasferisse ad AMIU il complesso immobiliare denominato “Penisola” in Genova - Via Levati;
- in base al punto 4 del dispositivo della predetta delibera, qualora il valore dell’area denominata “Penisola”, stabilito da un perito terzo e indipendente, fosse risultato superiore al valore del predetto immobile sito in Via Adamoli N. 17 ammontante ad Euro 1.938.000,00 (unmilionenovecentotrentottomila virgola zero zero) il Comune di Genova avrebbe ceduto, sempre a titolo di permuta, ad AMIU una porzione di valore corrispondente della c.d. Penisola (qualora ovviamente il valore complessivo di quest’ultimo fosse risultato eccedente);

- il punto 5 del dispositivo della delibera rinvia a un successivo provvedimento la valutazione circa la possibilità che il Comune ceda ad AMIU, eventualmente a titolo di aumento di capitale, la proprietà della restante porzione della “Penisola”;

Dato atto che l’operazione immobiliare sopra descritta, che vedrà il Comune acquisire la proprietà della “ex Piombifera Moltini” mediante permuta con i due immobili siti in via Adamoli 9 e 17 è in corso di perfezionamento. Nell’ambito di tale operazione, AMIU trasferendo a RICUPOIL SRL Via Adamoli N. 17 del valore di Euro 1.938.000,00 (unmilionenovecentotrentottomila virgola zero zero) dovrà ricevere dal Comune di Genova, il tutto a titolo di permuta trilatera, una quota di pari valore del complesso denominato "Penisola";

Considerato che:

- in base alla perizia giurata stilata da un perito terzo e indipendente (Allegato A), il valore dell’area “Penisola” ammonta a euro 2.200.000 e risulta pertanto superiore al valore di Via Adamoli N. 17 permutato da AMIU a favore di GENOVA INVEST SRL;
- detta perizia è stata eseguita valutando complessivamente l’immobile, non essendo possibile eseguire il frazionamento a causa della forte disomogeneità dell’area. A differenza di quanto previsto nella citata delibera consiliare, non è pertanto possibile operare il frazionamento dell’immobile e individuarne una porzione del valore di euro 1.938.000;
- la perizia, eseguita valutando complessivamente l’area denominata “Penisola” stante la forte disomogeneità di valore della stessa, non consente di operare un frazionamento pari al valore dell’area ceduta da AMIU nell’ambito della permuta di cui sopra. È pertanto necessaria l’individuazione per quota della porzione di immobile trasferita con la permuta;

Dato atto che essendosi verificate le condizioni di cui al punto 5 del dispositivo della deliberazione CC 61/2021 occorre valutare la possibilità di conferire ad AMIU a titolo di aumento di capitale l’ecedenza di valore dell’area “penisola” rispetto alla porzione oggetto di permuta;

VISTI :

- l’art. 2441 cod civ commi 4, 5 e 6 che prevede:

4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura..... Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.

5. Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale.

6. Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il pro-

prio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo [2343 ter](#), terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, omissis.

- l'art. 2343 ter del codice civile commi 2 e 3 che prevede:

2. Fuori dai casi in cui è applicabile il primo comma, non è altresì richiesta la relazione di cui all'articolo [2343](#), primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore:

a)....;

b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

3. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione è allegata all'atto costitutivo.

- lo statuto societario che in particolare all'art 6 fissa l'entità del capitale sociale stabilendo al comma 2 che:

2. "La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dal Comune di Genova. Eventuali aumenti di capitale dovranno essere deliberati ed attuati nel rispetto della suddetta previsione".

Richiamata la delibera CC 61/2021;

Visti gli artt. 5, 7 e 8 del d. Lgs. 175/2016 che dispongono:

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'[articolo 17](#), o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 da' atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'[articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287](#).

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, omissis ...; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo;... .

Art. 7. Costituzione di società a partecipazione pubblica

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

- a) ...;
- b) ...;
- c) deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;
- d)....

2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Art. 8. Acquisto di partecipazioni in società già costituite

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.

Dato atto che i dati del bilancio 2020 di AMIU evidenziano la sottocapitalizzazione della Società, in quanto:

- a) il patrimonio netto è pari ad euro 17.891.636, di cui euro 14.143.276 di capitale sociale, a fronte di un totale di capitale investito (Totale Attivo) pari ad euro 225.618.867, con una dotazione di mezzi propri non ottimale rispetto al livello di patrimonializzazione previsto per operare nel settore di competenza;
- b) il Quoziente di Indipendenza Finanziaria, inteso come rapporto tra mezzi propri e capitale di finanziamento (totale attivo), è 0,079, dunque al di sotto della soglia ritenuta ottimale, che si attesta nel *range* 0,20/0,50;

Dato atto che l'area ceduta da AMIU nell'ambito dell'operazione che interessa il complesso immobiliare di via Lodi è attualmente utilizzata dalla Società per l'espletamento del servizio di igiene urbana e pertanto, in esito alla permuta di cui sopra, la Società AMIU necessita di un nuovo spazio da destinare alle attività attinenti al proprio *core business* in sostituzione dell'area di via Adamoli;

Considerato che:

- l'aumento di capitale, oltre che perseguire l'obiettivo principale di completare l'operazione delineata con deliberazione di CC 61/2021 di acquisizione da parte di AMIU del 100% della proprietà del complesso immobiliare denominato Penisola perseguendo la strategia già illustrata nella delibera in oggetto, realizza i seguenti ulteriori obiettivi:
 - rafforzamento patrimoniale, anche se marginale, della società;
 - minimizzazione dell'impiego di risorse finanziarie connesse all'operazione che, in assenza di esborsi, potranno essere destinate dalla Società all'attuazione degli obiettivi aziendali;
 - rafforzamento, anche se marginalmente, della presenza dell'ente nella compagine sociale di AMIU società che gestisce il ciclo dei rifiuti, strettamente funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e strategica per la gestione del servizio di igiene urbana per il Comune di Genova;

- l'intervento sopra menzionato risulta compatibile con le norme dei trattati europei in materia di aiuti di Stato.

Ritenuto quindi necessario e opportuno dotare AMIU dell'intero complesso denominato "Penisola", da utilizzarsi per i servizi che essa svolge, conferendo alla Società, per le motivazioni sopra esposte a titolo di aumento di capitale la quota della "Penisola" (pari all'11,9% di tale terreno), di valore pari a 262.000 euro (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), tenuto conto che la restante quota dell'88,1% pari al valore di euro 1.938.000, andrà a compensazione del credito che AMIU maturerà nei confronti dell'Ente nell'ambito dell'operazione di permuta approvata con la deliberazione consiliare n. 61/2021;

Ritenuto necessario

- approvare fin d'ora le modifiche allo statuto societario ed in particolare all'art. 6 indispensabili e strumentali ad attuare l'aumento di capitale sociale con conferimento di beni in natura;
- stabilire che tutti gli oneri legati al conferimento, ivi comprese le parcelle notarili e le imposte e oneri fiscali dovuti, siano a carico della società;

dando atto che in merito alla determinazione del prezzo di emissione delle azioni:

- il consiglio di amministrazione dovrà rispettare le prescrizioni di legge ed in particolare il disposto dell'art. 2441 comma 6 del cod civ predisponendo apposita relazione che illustra le ragioni del conferimento del bene in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione;
- il collegio sindacale dovrà esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.

Dato atto che AMIU non si trova nella situazione di divieto prevista dall'art. 14, co. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e che pertanto l'aumento non è destinato a coprire eventuali diminuzioni del capitale sociale;

Visti:

- l'art. 42 del d.lgs. n. 267/2000;
- gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il parere reso dall'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, co. 1, lett. b), n. 3 del d.lgs. n. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, co. 2 del d.lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni illustrate in premessa e qui integralmente richiamate,

La Giunta
PROPONE
al Consiglio Comunale

1. di approvare l'aumento di capitale sociale di AMIU s.p.a. per un valore di 262.000 euro (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), da liberarsi mediante conferimento di bene in natura riservato al Comune di Genova, con esclusione del diritto di opzione, e precisamente della quota parte (pari all'11,9%) del complesso immobiliare denominato "Penisola",
2. di disporre che la restante quota dell'88,1% del complesso immobiliare "Penisola", avente un valore di euro 1.938.000, verrà trasferita ad AMIU SPA da parte del Comune di Genova nell'ambito dell'operazione di permuta immobiliare già approvata con la deliberazione consiliare n. 61/2021;
3. di dare atto che il valore complessivo del complesso immobiliare denominato "Penisola" ammontante ad euro 2.200.000 risulta da perizia giurata di professionista indipendente redatta ai sensi del 2343 ter, comma 2, lettera b del cod. Civ.(allegato A);
4. di dare atto che, a presidio della corretta formazione del capitale sociale, è stato sottoposto a perizia di stima anche il valore economico relativo all'area di Via Adamoli N. 17 da permutarsi a favore di GENOVA INVEST SRL La data di riferimento della relazione di stima (redatta da Sviluppo Genova) è 13/12/2019;
5. di disporre che il prezzo di emissione delle azioni ordinarie relative all'aumento di capitale di cui al punto 1 dovrà essere determinato in conformità a quanto previsto dall'art 2441 comma 6 del Codice civile determinando ove necessario l'eventuale sovrapprezzo;
6. di dare mandato al Sindaco o a un suo delegato a intervenire nell'assemblea societaria all'uopo convocata per approvare l'aumento del capitale sociale e sottoscriverlo mediante il conferimento di cui al punto 1 autorizzandolo fin d'ora ad approvare le modifiche statutarie necessarie e conseguenti all'operazione, nonché ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria ed opportuna per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della presente delibera;
7. di stabilire che tutti gli oneri legati al conferimento, ivi comprese le parcelle notarili e gli oneri fiscali, siano a carico della società ;
8. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di AMIU di compiere ogni atto necessario e opportuno a dare attuazione alla presente deliberazione;
9. di dare atto che lo schema di atto deliberativo è sottoposto a forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 175/2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato alla Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che potrà esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della l. n. 287/1990 ai sensi dell'art. 5 del T.U.S.P.;
11. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa a tutela della *privacy*;
12. di dare atto che è stata accertata l'insussistenza di fattispecie di conflitto di interessi.
13. di subordinare l'aumento di capitale alla contrattualizzazione dell'operazione di permuta di cui alla delibera C.C. n. 61/2021 e all'inserimento delle poste nei documenti previsionali e programmatici.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 1 0 N. 2021-DL-346 DEL 04/08/2021 AD OGGETTO:
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI AMIU S.P.A. TRAMITE
CONFERIMENTO DI BENE IN NATURA - PORZIONE DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "PENISOLA"**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

04/08/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Nadia Magnani]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 7, COMMA 3, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

| | |
|--|--|
| CODICE UFFICIO: 185 1 0 | DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA - SETTORE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE |
| Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-346 DEL 04/08/2021 | |

OGGETTO: AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI AMIU S.P.A. TRAMITE CONFERIMENTO DI BENE IN NATURA - PORZIONE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "PENISOLA"

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

| Anno di esercizio | Spesa di cui al presente provvedimento | Capitolo | Impegno | |
|-------------------|--|----------|---------|--------|
| | | | Anno | Numero |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

| Anno di esercizio | Capitolo | Centro di Costo | Previsione assestata | Nuova previsione | Differenza + / - |
|-------------------|----------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

| Tipo inventario e categoria inventariale | Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro) | Descrizione | Valore attuale | Valore post-delibera |
|--|---|-------------|----------------|----------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

| | |
|--|--|
| Effetti negativi su conto economico | |
| Effetti negativi su stato patrimoniale | |

Osservazioni del Dirigente proponente:

Le registrazioni contabili saranno effettuate a seguito di variazione di bilancio.

Genova, 04/08/2021

Il Dirigente
Dott.ssa Nadia Magnani



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 1 0 N. 2021-DL-346 DEL 04/08/2021 AD OGGETTO:
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI AMIU S.P.A. TRAMITE
CONFERIMENTO DI BENE IN NATURA - PORZIONE DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "PENISOLA"**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 la regolarità contabile del presente provvedimento è subordinata all'inserimento delle poste nei documenti previsionali e programmatici.

05/08/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
185 1 0 N. 2021-DL-346 DEL 04/08/2021 AD OGGETTO:
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI AMIU S.P.A. TRAMITE
CONFERIMENTO DI BENE IN NATURA - PORZIONE DEL
COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO "PENISOLA"**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, la copertura finanziaria di cui al presente provvedimento è subordinata alla contrattualizzazione dell'operazione di permuta di cui alla delibera C.C. n. 61/2021 e all'inserimento delle poste nei documenti previsionali programmatici.

05/08/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
Dott.ssa Magda Marchese